

Caritas parrocchiale-Statuto

STATUTO DELLA CARITAS PARROCCHIALE

CAPITOLO 1. - COSTITUZIONE

Art. 1. È costituita nella parrocchia di la CARITAS PARROCCHIALE.

Art. 2. La CARITAS PARROCCHIALE è l'organismo per mezzo del quale la parrocchia di si interessa ed interviene nell'assistere concretamente - non solo a titolo di aiuto, ma anche di prevenzione e di promozione - le persone e le comunità in situazione di difficoltà sia eccezionali che permanenti, a livello parrocchiale, diocesano, nazionale e internazionale.

Art. 3. Lo spirito con cui la CARITAS PARROCCHIALE deve agire è quello del farsi prossimo a chi ha bisogno, secondo l'insegnamento della parabola evangelica del Buon Samaritano.

CAPITOLO 2 - COMPITI

Art. 4. § 1 - Compito della CARITAS PARROCCHIALE è quello di venire incontro, con ispirazione cristiana e nella misura del possibile, alle persone e alle situazioni bisognose di assistenza con studi, con progetti, con interventi.

§ 2 - In questa prospettiva promuoverà un volontariato cristianamente ispirato per l'azione di assistenza, collaborando e coordinando anche con le altre iniziative operanti nel campo ecclesiale.

§ 3 - In particolare per quanto riguarda il Terzo Mondo terrà contatti e collaborerà con il Gruppo Missionario Parrocchiale.

Art. 5. La CARITAS PARROCCHIALE terrà stretto contatto con la Caritas Diocesana Bergamasca (CDB) sia per il necessario coordinamento delle iniziative, sia per la formazione del volontariato, sia per assicurare un lavoro costante evitando il pericolo di agire in modo individualistico e approssimativo.

Art. 6. La CARITAS PARROCCHIALE offre il suo servizio per sostenere le iniziative e le situazioni caritative e assistenziali di ispirazione cristiana e tiene pure i rapporti con le istituzioni civili che operano nel campo assistenziale.

Art. 7. La CARITAS PARROCCHIALE organizza interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verificassero sia in Italia che all'estero, operando in collegamento con la CDB presso la quale dovranno essere convogliati gli aiuti (offerte?) raccolti.

Art. 8. La CARITAS PARROCCHIALE non gestisce a nome proprio opere permanenti.

CAPITOLO 3 - RESPONSABILI DELLA CARITAS PARROCCHIALE

Art. 9. Responsabili della CARITAS PARROCCHIALE sono: il Presidente e il Consiglio Difettivo.

Art. 10. Presidente della CARITAS PARROCCHIALE è il parroco, che è pertanto responsabile della stessa in tutti i suoi aspetti, compreso quello economico, e in tutte le sue attività.

Art. 11. § 1 - Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da altri membri, da cinque a sette, scelti e nominati dal parroco. Membro di diritto è il presidente della Conferenza S. Vincenzo della parrocchia, dove sia stata costituita.

§ 2 - Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme e delle competenze fissate nel presente Statuto:

- studia, progetta e verifica il programma annuale dell'attività della CARITAS PARROCCHIALE;
- esamina e discute il bilancio preventivo e consuntivo;
- è chiamato, nel limite del possibile a norma del presente statuto (cfr art. 7), a dare il suo parere per la raccolta e le elargizioni in occasione delle grandi calamità.

§ 3 - Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria quattro volte all'anno, e in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenesse necessario.

CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 12. La CARITAS PARROCCHIALE trae i mezzi economici per il raggiungimento dei suoi fini:

- 1.1. da offerte parrocchiali autorizzate volta per volta dal parroco;
- 1.2. da donazioni e oblazioni e Enti e persone.